



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

E

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche "IVASS") e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "AGCM"), di seguito anche congiuntamente denominate "le Autorità",

### PREMESSO CHE:

- l'IVASS, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigila sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione e alla protezione dei consumatori;
- l'AGCM, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato nonché, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), alla tutela dei consumatori;
- l'IVASS e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, perseguendo interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;
- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

- tale cooperazione, in attuazione del più generale principio di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni e in coerenza con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, trova riscontro, per l'IVASS nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi del quale *"l'IVASS collabor[a], anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio"* e, per l'AGCM, nell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui *"l'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere a essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni"*;
- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende necessario disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge;
- a tal fine, le Autorità intendono rinnovare, integrare e sostituire il Protocollo quadro di intesa sottoscritto in data 2 agosto 2013 e il Protocollo di intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato assicurativo sottoscritto in data 7 ottobre 2014.

### **VISTI:**

- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – *Codice delle assicurazioni private*;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 – *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – *Codice del consumo*;

### **PREMESSO QUANTO SOPRA, L'IVASS E L'AGCM CONCORDANO QUANTO SEGUE.**

#### **Art. 1**

#### **Ambiti di cooperazione**

1. Il presente protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune.
2. La cooperazione ha a oggetto:
  - a) il coordinamento degli interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, su settori di comune interesse;

- b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità;
- c) lo scambio di pareri su questioni di interesse comune;
- d) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
- e) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
- f) la collaborazione nell'ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore;
- g) la collaborazione nell'ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;
- h) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente protocollo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'AGCM e l'IVASS convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Tavolo tecnico.

Il Tavolo tecnico – composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate, o da loro delegati – si riunisce almeno ogni sei mesi o su proposta di ciascuna Autorità, ogni qual volta sia ritenuto opportuno. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse;
- b) esamina le questioni e i profili di attenzione relativi all'attività istituzionale delle due Autorità;
- c) esamina le questioni di natura tecnica relative all'attuazione, modifica e integrazione del presente protocollo;
- d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione congiunta.

## Art. 2

### Parere in materia antitrust e di tutela del consumatore nel settore assicurativo

1. L'AGCM chiede all'IVASS il parere di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/1990 in materia di antitrust e all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo in materia di pratica commerciale scorretta trasmettendo la documentazione rilevante. L'IVASS si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della relativa documentazione.

2. Nell'ipotesi in cui vengano presentati impegni da parte del professionista, l'AGCM, ove non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo, ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, invia la relativa documentazione all'IVASS, che rilascia il parere di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della connessa documentazione.

3. L'AGCM, decorso il termine per il rilascio del parere, può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. La stessa procedura trova applicazione anche nel caso della consultazione facoltativa delle autorità di regolazione e vigilanza, prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 5, del Codice del consumo, in materia di procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole.

### Art. 3

#### Attività informative reciproche

1. L'IVASS e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività oggetto di vigilanza, se necessario anche in fase preistruttoria, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza che di tutela del consumatore.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, l'IVASS e l'AGCM in relazione a iniziative in materie che potrebbero presentare profili di interesse comune possono reciprocamente consultarsi, con le modalità ritenute più idonee, per coordinare l'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge.

### Art. 4

#### Attività ispettive

1. L'IVASS e l'AGCM possono, nei limiti di legge, collaborare nell'ambito delle attività ispettive avvalendosi anche dei competenti Nuclei Speciali della Guardia di Finanza.

### Art. 5

#### Collaborazione scientifica e formazione del personale

1. L'IVASS e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) organizzazione di convegni, seminari;
  - b) organizzazione di gruppi di studio e collaborazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
  - c) creazione di osservatori nel settore delle assicurazioni;
  - d) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.

### Art. 6

#### Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. Le informazioni e i documenti condivisi tra le Autorità in forza del presente protocollo sono soggetti al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità che, per prima, li ha acquisiti o formati.

### Art. 7

#### Comunicazioni tra le Autorità

1. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via *e-mail*.

Art. 8  
Integrazioni e modifiche

1. Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Autorità.

Art. 9  
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 10  
Disposizioni finali

1. Il presente protocollo sostituisce i Protocolli del 2 agosto 2013 e del 7 ottobre 2014.

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma-2 *bis* della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del CAD.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'IVASS  
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

IL PRESIDENTE

Per l'AGCM  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE